

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 363-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1959

(V. Stampato n. 469)

d'iniziativa del deputato RUBINACCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1959

Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967,
sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1953, n. 967, ha disciplinato la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, affidando all'«Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali», dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. All'Istituto predetto sono obbligatoriamente iscritti tutti i dirigenti di aziende industriali.

L'articolo 4 della precitata legge ha previsto che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della stessa e cioè entro il 15 gennaio 1959, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potesse essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a dirigenti di altri settori produttivi non contemplati dalla legge anzidetta.

Sta di fatto che alcune delle categorie interessate, come i dirigenti delle aziende del credito, assicuratrici, dell'agricoltura e del commercio, stanno da vario tempo conducendo trattative coi rispettivi datori di lavoro per ottenere la estensione a proprio favore dei benefici della predetta legge n. 967; senza che, peraltro, tali trattative abbiano potuto conchiudersi nel termine dei cinque anni previsto dall'articolo 4.

Di qui l'iniziativa del deputato Rubinacci, emerito Presidente della 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati, il quale, con disegno di legge presentato il 28 ottobre 1958, allo scopo di consentire alle categorie interessate di avvalersi della facoltà di aderire alla speciale previdenza, che non avevano potuto esercitare prima d'ora, ha proposto la proroga del termine previsto dall'articolo 4 per un eguale periodo.

Il proponente deputato Rubinacci ravvisava, inoltre, la opportunità di prorogare anche il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 967; nel quale si prevede che nel primo quinquennio di applicazione della stessa legge, i limiti minimo e massimo, nonché le aliquote contributive (cioè il contributo del 15 per

cento, di cui l'11 per cento a carico del datore di lavoro e il 4 per cento a carico del dirigente di azienda) possano essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, «in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione».

Poichè il regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, contiene norme transitorie e scadenze di termini, che giungono fino alla data del 24 ottobre 1958, è stato praticamente impossibile per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di predisporre prima di tale data il necessario bilancio tecnico della gestione, dalle risultanze del quale potrà discendere la necessità di promuovere le variazioni previste dalla norma dell'ultimo comma dell'articolo 6.

La proroga di questo termine, inoltre, nel quadro della iniziativa del deputato Rubinacci, si imponeva anche in relazione alle possibili variazioni di natura economica e patrimoniale che potrebbero derivare, nella gestione dell'Istituto, a seguito della prevedibile estensione ad altre categorie di dirigenti di azienda degli effetti della legge n. 967.

Il disegno di legge in parola veniva approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1959 nel seguente testo: «Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 4 e dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è prorogato al 31 dicembre 1963».

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 1959, il disegno di legge veniva assegnato all'esame della 10^a Commissione permanente, previo parere della 9^a Commissione; la quale ultima dichiarava di non aver nulla da osservare in merito al disegno di legge per la parte di sua competenza.

La 10^a Commissione, peraltro, nella maggioranza dei suoi componenti, ha espresso varie perplessità sul disegno di legge, sia

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per un motivo giuridico — trattandosi di prorogare un termine già scaduto — e sia per ragioni di merito. In particolare, da parte di taluni membri della Commissione si è ribadita la opportunità che tutti i lavoratori, in linea di massima, debbano rientrare nella previdenza sociale obbligatoria dell'I.N.P.S., salva la facoltà di costituire fondi di categoria, con carattere integrativo e non sostitutivo.

Accogliendo, infine, la proposta del senatore Zane, la 10^a Commissione si è dichia-

rata disposta ad accogliere la proroga del solo termine relativo all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 967 e, in tal senso, ha dato mandato al sottoscritto relatore di formulare la relativa proposta al Senato.

Ma poichè non si tratta di prorogare il termine dei cinque anni, ormai già scaduto, ma di fissare un nuovo termine, la 10^a Commissione ravvisa che detto termine possa, essere stabilito al 31 dicembre 1960.

PEZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Proroga dei termini di cui agli articoli 4 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Articolo unico.

Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 4 e dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è prorogato al 31 dicembre 1963.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Articolo unico.

Il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è riaperto, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1960.